

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 30 giugno 2016

D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5359
Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020 - asse IV - azione IV.4.E.1.1 «sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di Charging Hub»- Misura mobilità ciclistica - Approvazione schema di accordo - Tipo e definizione di nuovi termini per la conclusione della fase di concertazione

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento (UE - Unione Europea) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- la decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la commissione europea ha adottato l'Accordo di partenariato (AP) con l'Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020 adottato dalla commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 923 finale del 12 febbraio 2015;

Richiamata la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 di «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020 di Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la d.g.r. n. X/3669 del 5 giugno 2015 con la quale:

- è stata approvata l'«Iniziativa per la Misura mobilità ciclistica - POR FESR 2014 - 2020 di Regione Lombardia» e la relativa dotazione finanziaria, Misura inserita nell'ambito dell'Azione IV.e.1.1 «Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di Charging Hub» dell'Obiettivo specifico 4.e.1 «Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane» dell'Asse prioritario IV «Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio»;
- è stato dato mandato al dirigente responsabile della Misura «mobilità ciclistica», in raccordo con il dirigente della direzione infrastrutture e mobilità responsabile dell'Asse IV e con l'autorità di gestione del POR FESR 2014-2020, di procedere all'emanazione dei provvedimenti attuativi dell'iniziativa;

Preso atto che, in attuazione della sopra citata d.g.r. n. X/3669 del 5 giugno 2015, con decreto n. 6549 del 31 luglio 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 - Serie ordinaria del 24 agosto 2015, è stato approvato il documento «Avviso a presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica» e relativi allegati;

Considerato che, ad esito dell'avviso, sono state presentate da parte degli enti interessati complessivamente 53 manifestazioni di interesse - di cui 3 fuori termine per problemi informatici non imputabili al proponente e, pertanto, ritenute ammissibili alla fase istruttoria - e che:

- 14 dei 53 progetti presentati sono progetti integrati e pertanto localizzati sul territorio di più comuni;
- le manifestazioni d'interesse sopra indicate riguardano complessivamente il territorio di 84 comuni dei 158 compresi nella zonizzazione individuata con d.g.r. n. X/3669 del 5 giugno 2015;

Considerato che l'avviso prevede che, conclusa l'istruttoria sulle manifestazioni d'interesse presentate, il responsabile del procedimento - con decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito dedicato alla programmazione comunitaria e sul sito della direzione generale infrastrutture e mobilità - proceda all'approvazione di tre graduatorie, una per ogni tipologia di opera principale prevista dall'avviso stesso, rife-

rite ai progetti risultati ammissibili e all'approvazione dell'elenco dei progetti risultati non ammissibili, con l'indicazione sintetica della motivazione di esclusione; il medesimo decreto riporta l'elenco dei progetti ammissibili alla fase di concertazione individuati sulla base della dotazione finanziaria;

Rilevato che la fase di ammissibilità e di valutazione delle manifestazioni di interesse presentate, in ragione dell'articolazione e numerosità dei progetti pervenuti e della complessità e necessità di garantire un adeguato approfondimento dell'istruttoria, non ha potuto assicurare il rispetto del termine di 120 (centoventi) giorni - a partire dal giorno successivo alla scadenza della data per la presentazione delle manifestazioni d'interesse - previsto dalla d.g.r. n. X/3669/2015 e risulta tuttora in via di completamento, con conclusione prevista entro il 31 luglio 2016;

Considerato che la citata d.g.r. n. X/3669/2015 prevede che:

- alla individuazione dei progetti ammissibili a finanziamento, in ordine di priorità, segua la fase di concertazione tra i relativi soggetti proponenti e Regione Lombardia per la definizione di specifici accordi (la cui approvazione e sottoscrizione equivale all'assegnazione/accettazione del contributo), da stipularsi entro il 30 giugno 2016, pena decadenza del contributo;
- l'eventuale adeguamento del piano di governo del territorio dei soggetti proponenti alla proposta di intervento, oggetto di accordo, avvenga entro il 31 dicembre 2016, pena decadenza del contributo;

Ritenuto, in ragione della effettiva durata della fase istruttoria per le motivazioni indicate, di procedere con la rimodulazione dei tempi previsti dalla d.g.r. n. X/3669/2015 sopra riportati, compatibilmente con i tempi dettati dalla programmazione comunitaria, nel seguente modo:

- completamento dell'attività istruttoria: entro il 31 luglio 2016;
- attività di concertazione, definizione accordi e sottoscrizione entro il 31 dicembre 2016, pena decadenza del contributo. Nel caso si rendano disponibili economie, queste potranno essere assegnate anche successivamente a tale data attraverso la sottoscrizione di nuovi accordi;
- eventuale adeguamento del PGT alla proposta di intervento oggetto di accordo entro il 30 giugno 2017, pena decadenza del contributo;

Rilevata l'opportunità, ai fini della semplificazione delle procedure concertative, di procedere con l'approvazione di uno schema di accordo-tipo tra Regione Lombardia e i Soggetti beneficiari della Misura «mobilità ciclistica», come individuati ad esito della fase istruttoria con decreto del dirigente responsabile della Misura o nella eventuale fase successiva in caso di economie;

Visto l'allegato schema di accordo-tipo tra Regione Lombardia e soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi per la mobilità ciclistica ammessi a contributo a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Misura «mobilità ciclistica» (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viste la d.g.r. n. 3669 del 5 giugno 2015 e la l.r. 30 dicembre 2015 n. 44 «Bilancio di previsione 2016 - 2018» che prevedono risorse pari a € 20.000.000,00 per la realizzazione, nell'ambito delle azioni del POR FESR 2014-2020, di interventi relativi alla Misura «mobilità ciclistica», così ripartite:

- € 10.000.000,00 sul capitolo 10846 «POR FESR 2014-2020, risorse UE - Piste Ciclabili - Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali» di cui € 5.017.962,00 a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018 ed €. 4.982.038,00 a valere sulle annualità 2019, 2020 e 2021;
- € 7.000.000,00 sul capitolo 10862 «POR FESR 2014-2020, risorse STATO - Piste Ciclabili - Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali» di cui € 3.512.574,00 a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018 ed €. 3.487.426,00 a valere sulle annualità 2019, 2020 e 2021;
- € 3.000.000,00 sul capitolo 10880 «POR FESR 2014-2020, quota REGIONE - Piste Ciclabili - Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali» di cui €. 1.505.389,00 a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018 ed €. 1.494.611,00 a valere sulle annualità 2019, 2020 e 2021;

Richiamata la d.g.r. n. X/1657 dell'11 aprile 2014 con cui è stato approvato il «Piano Regionale della Mobilità Ciclistica» (PRMC), redatto ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2009 «Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica»;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'obiettivo TER 1005.306 del vigente PRS «Sviluppo della mobilità ciclistica»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, compatibilmente con i tempi dettati dalla programmazione comunitaria, i seguenti nuovi termini di conclusione delle fasi procedurali previste dalla d.g.r. n. X/3669/2015 per l'attuazione della Misura «mobilità ciclistica» - POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia:

- completamento dell'attività istruttoria: entro il 31 luglio 2016;
- attività di concertazione, definizione accordi e sottoscrizione entro il 31 dicembre 2016, pena decadenza del contributo. Nel caso si rendano disponibili economie, queste potranno essere assegnate anche successivamente a tale data attraverso la sottoscrizione di nuovi accordi;
- eventuale adeguamento del PGT alla proposta di intervento oggetto di accordo entro il 30 giugno 2017, pena decadenza del contributo.

2. di approvare l'allegato schema di accordo-tipo tra Regione Lombardia e Soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi per la mobilità ciclistica ammessi a contributo a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Misura «mobilità ciclistica» (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che qualora si rendessero disponibili delle economie lo stesso schema-tipo potrà essere utilizzato per la sottoscrizione di ulteriori accordi;

3. di demandare al dirigente responsabile della Misura «mobilità ciclistica», in raccordo con il dirigente della direzione infrastrutture e mobilità responsabile dell'Asse IV, la completa definizione e sottoscrizione degli accordi tra Regione Lombardia e soggetti beneficiari, secondo lo schema di accordo-tipo di cui al precedente punto 2;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, sul sito dedicato alla programmazione comunitaria e sul sito www.tra-sport.regione.lombardia.it nella sezione dedicata alla mobilità ciclistica.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ACCORDO

TRA REGIONE LOMBARDIA

E

(indicare tutti i soggetti beneficiari)

PER LA REALIZZAZIONE DI

.....

A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 - 2020
DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - ASSE IV.

ATTUAZIONE DELL'AZIONE IV.4.e.1.1 SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGING HUB - MISURA "MOBILITÀ CICLISTICA".

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154 e PIVA 12874720159, di seguito denominata "Regione", rappresentata da nella sua qualità di giusta delega DGR n.;

e

....., con sede legale in, C.F. e P. IVA, rappresentata da nella sua qualità di, giusta delega (specificare per ciascun soggetto firmatario)

PREMESSO che:

- con Decisione di Esecuzione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 è stato adottato dalla Commissione Europea il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;
- nell'ambito del POR FESR 2014-2020 di cui alla Decisione del 12 febbraio 2015 rientra l'Asse IV "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio";
- nell'Asse IV, e, in particolare, nell'Azione IV.e.1.1 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub" è prevista, tra l'altro, la realizzazione della Misura "mobilità ciclistica";
- con DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015 è stata approvata l'"Iniziativa per la Misura mobilità ciclistica - POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia" e la relativa dotazione finanziaria, Misura inserita nell'ambito dell'Azione 4.e.1.1 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub" dell'Obiettivo specifico 4.e.1 "Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane", dell'Asse prioritario IV "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio";
- con la medesima DGR 3669/2015 sopra citata è stato dato mandato al Dirigente Responsabile della Misura "mobilità ciclistica", in raccordo con il Dirigente della Direzione Infrastrutture e Mobilità Responsabile dell'Asse IV e con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, di procedere all'emanazione dei provvedimenti attuativi dell'iniziativa;
- in attuazione della sopra citata DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015, con Decreto n. 6549 del 31 luglio 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 - Serie Ordinaria del 24 agosto 2015, è stato approvato il documento "Avviso a presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica" (di seguito Avviso) e relativi allegati;
- la Misura menzionata prevede di cofinanziare interventi per la mobilità ciclistica orientati a garantire il completamento e la connessione della rete ciclabile di livello regionale, individuata dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, con quelle di scala locale, prevedendo il collegamento con i nodi del sistema della mobilità collettiva (stazioni/fermate ferroviarie e del trasporto pubblico locale), anche nell'ottica dello sviluppo del turismo sostenibile;
- con decreto n. del 2016 ".....", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. - Serie, il Dirigente responsabile della Misura "mobilità ciclistica" ha approvato le tre graduatorie, una per ogni tipologia di opera principale prevista dall'Avviso sopra richiamato, riferite ai progetti risultati ammissibili e ha approvato l'elenco dei progetti risultati non ammissibili, con l'indicazione sintetica della motivazione di esclusione;
- il decreto riporta altresì l'elenco dei progetti ammissibili alla fase di concertazione individuati sulla base della dotazione finanziaria e, tra questi, il progetto ".....", presentato da, oggetto del presente Accordo;
- la DGR n. X/3669/2015 prevede che alla individuazione dei progetti ammissibili a finanziamento, in ordine di priorità, segua la fase di concertazione tra i relativi soggetti proponenti e Regione Lombardia per la definizione di specifici accordi (la cui approvazione e sottoscrizione equivale all'assegnazione/accettazione del contributo);
- la DGR n. X/3669/2015 stabilisce altresì che l'attività di concertazione sia orientata affinché la progettazione e/o la realizzazione degli interventi risultino pienamente coerenti con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (in seguito PRMC);

VISTA la DGR n. X/..... del con cui è stato approvato lo schema - tipo di Accordo tra Regione Lombardia e Soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi per la mobilità ciclistica ammessi a contributo a valere sulle risorse del POR 2014 - 2020 del FESR - Misura "mobilità ciclistica" ed è stata rideterminata al 31 dicembre 2016 la scadenza per la relativa sottoscrizione;

RILEVATO che durante la fase concertativa, senza alterare gli aspetti qualificanti e condizionanti l'ammissibilità e finanziabilità dell'opera, sono state apportate modifiche migliorative al progetto presentato e che tali modifiche migliorative dovranno essere attuate nelle successive fasi della progettazione e realizzazione degli interventi in oggetto (da inserire solo se sussiste la fattispecie);

RICHIAMATO il decreto n. del 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. - Serie con cui il Dirigente Responsabile d'Asse ha approvato le "Linee Guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative ai progetti ammissibili della Misura "mobilità ciclistica" (in seguito Linee Guida);

RITENUTO di procedere con la stipula di specifico Accordo tra Regione Lombardia e per disciplinare i reciproci impegni delle Parti in ordine all'attuazione del progetto ".....", i tempi di attuazione e le modalità di erogazione del contributo finanziario a valere sulle risorse del POR FESR 2014 - 2020 - Misura "mobilità ciclistica";

RICHIAMATI:

- la DGR n. X/1657 dell'11 aprile 2014 con cui è stato approvato il PRMC, redatto ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2009 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica";
- il decreto n. 4292 del 26 maggio 2015 con cui sono state approvate le "Modalità di gestione della banca dati georeferenziata regionale della rete ciclabile" e le "Indicazioni operative per la digitalizzazione della rete ciclabile", quale base di riferimento per la pianificazione delle reti ciclabili locali da parte degli Enti territoriali;

DATO ATTO che, come già riportato nella citata DGR n. X/3669/2015, la Misura "mobilità ciclistica" dell'Azione IV.e.1.1 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub", non costituisce "Aiuto di Stato" in quanto gli interventi a favore della mobilità ciclistica rientrano fra le opere pubbliche che svolgono un servizio pubblico rivolto alla generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a favore di singole imprese; inoltre i trasferimenti dei contributi sono esclusivamente a favore di Amministrazioni Pubbliche per un interesse collettivo e le opere quindi non sono suscettibili di un utilizzo economico;

**Tutto ciò premesso e condiviso,
con il presente Accordo stabiliscono quanto segue:**

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra le Parti in ordine alla realizzazione dell'intervento "....." a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse IV.

Il progetto ritenuto ammissibile e finanziabile ad esito della presentazione di manifestazione d'interesse, in riscontro all'Avviso, è stato integrato e modificato nella fase concertativa in un'ottica migliorativa in relazione al PRMC ed è stato presentato sul sistema informativo Siage il unitamente ai relativi atti di approvazione degli Enti (*da inserire solo se sussiste la fattispecie*).

Il progetto (*specificare preliminare/definitivo/esecutivo*) prevede (*inserire breve descrizione dei contenuti del progetto e del collegamento con altri sistemi di mobilità, previsti anche dai documenti locali di programmazione*).

L'attività concertativa, senza alterare gli aspetti qualificanti e condizionanti l'ammissibilità e finanziabilità del progetto, ha in particolare riguardato i seguenti elementi (*da inserire solo se sono intervenute integrazioni o modifiche*):

.....
.....

Le Parti individuano nel soggetto capofila (*specificare*) l'unico interlocutore per Regione Lombardia, che avrà il ruolo di coordinamento del progetto e svolgerà tutti gli adempimenti previsti dalle Linee Guida (*per i progetti integrati*).

Art. 2 - Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

- verificare la rendicontazione delle spese e le richieste di erogazione del contributo;
- cofinanziare gli interventi per il% della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro
- supportare i Soggetti beneficiari nella definizione delle scelte tecniche e nell'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e di tutti gli atti di assenso che si renderanno necessari per la realizzazione dell'opera.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'Avviso la sottoscrizione del presente Accordo equivale all'assegnazione del contributo da parte di Regione a favore del progetto.

Regione, tramite suoi funzionari e nel rispetto della normativa vigente, può effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle procedure seguite e degli interventi realizzati con il contributo pubblico erogato.

Art.3 - Impegni dei Soggetti beneficiari

Il/I soggetto/i beneficiario/i si impegna/no in solido a:

(*articolare gli impegni in funzione del ruolo dei soggetti sottoscrittori e della presenza del capofila per progetti integrati*)

- finanziare la progettazione e realizzazione del progetto di cui all'art. 1 per la quota non garantita dal contributo regionale a valere sul POR FESR 2014 - 2020;
- non utilizzare altre agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali per le medesime operazioni;
- farsi carico di tutte le fasi necessarie per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nullaosta e degli altri atti di assenso necessari per

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 30 giugno 2016

- la realizzazione dell'opera;
- assumere il ruolo di committente, di Responsabile del Procedimento e di coordinamento dell'opera;
 - garantire tutte le attività finalizzate all'esecuzione dei lavori: progetto definitivo ed esecutivo, procedure di affidamento, svolgimento lavori e collaudo;
 - trasmettere a Regione i progetti definitivo ed esecutivo dell'intervento nonché la comunicazione di avvenuta consegna lavori;
 - assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità a quanto previsto nel progetto di cui all'art. 1;
 - effettuare il collaudo statico e tecnico amministrativo di tutte le opere e gli impianti, effettuando anche tutte le prove sui materiali e sugli impianti per verificare il corretto funzionamento di quanto realizzato;
 - fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell'intervento, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi;
 - effettuare periodicamente la rendicontazione delle spese e comunicare i dati per il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico degli interventi;
 - consentire le verifiche volte ad accertare la corretta realizzazione del progetto e più in generale delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili mettendo a disposizione la necessaria documentazione;
 - utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
 - garantire la gestione e la manutenzione delle opere realizzate;
 - mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili e immobili per cinque anni, a decorrere dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione delle opere e comunicare ogni variazione dell'utilizzo;
 - non cedere la proprietà dell'infrastruttura per cinque anni, a decorrere dalla data del pagamento finale (art. 71 Reg. (UE)1303/2013);
 - restituire, in caso di rinuncia o decadenza del contributo, le eventuali somme già ricevute;
 - rimborsare eventuali somme versate ad anticipazione eccedenti la somma ammissibile a consuntivo;
 - comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati identificativi ed anagrafici del beneficiario e del Legale rappresentante;
 - rispettare le Linee Guida e gli eventuali regolamenti e disposizioni che verranno emanati dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e dagli ulteriori uffici regionali coinvolti;
 - dare attuazione al decreto 4292/2015 procedendo alla digitalizzazione della rete ciclabile nei territori di competenza e alla trasmissione dei relativi shapefile a Regione Lombardia, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida;
 - assicurare evidenza del contributo comunitario per la realizzazione dell'opera come da Regolamento (UE) 1303/2013 sia per la fase attuativa dell'operazione, sia per la fase seguente all'attuazione, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione formale alla Regione.

Il Comune/i Comuni di dà/danno atto della conformità allo strumento urbanistico comunale dell'intervento oggetto del presente Accordo.

(e/o)

Il Comune/i Comuni di si impegna/impegnano ad adeguare il proprio strumento urbanistico con l'inserimento del progetto previsto dal presente Accordo entro il termine di e comunque entro il 30 giugno 2017, pena decadenza del contributo.

Art.4 - Entità del contributo e spese ammissibili

Il contributo regionale di a valere sulle risorse POR FESR 2014 - 2020 è a fondo perduto e concorre fino al% della spesa ammissibile, come risultante dal Quadro Economico (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

La copertura finanziaria è articolata come riportato nello schema seguente:

Ente/Soggetto	Importo	Fonte	Estremi degli atti attestanti la copertura finanziaria
Costo totale progetto	€		

I ribassi d'asta non possono essere utilizzati ad incremento delle voci di spesa del Quadro Economico allegato.

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, pertanto, i Soggetti beneficiari/il Soggetto capofila trasmettono/trasmette al Dirigente responsabile specifica "Comunicazione di consegna lavori", secondo le modalità definite dalle Linee Guida, corredata del Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione. Il Dirigente responsabile della Regione procede dunque a rideterminare, con specifico provvedimento dirigenziale, l'importo del contributo a valere sul POR FESR 2014 - 2020.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute direttamente dai beneficiari, strettamente inerenti le opere di cui al progetto. In particolare, il soggetto beneficiario deve essere intestatario del contratto di appalto.

Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive dell'intervento non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare

del contributo stesso.

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, delle spese ammissibili del progetto determinano una proporzionale riduzione del contributo medesimo.

Regione si riserva, in qualunque momento della vita del progetto e comunque in fase di erogazione a saldo, di rideterminare il contributo concesso qualora nel corso della realizzazione dello stesso si dovessero verificare delle variazioni in diminuzione delle spese ammissibili a seguito dell'espletamento di eventuali ulteriori procedure di aggiudicazione/affidamento dei lavori, della realizzazione dei lavori e della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

Il beneficiario è tenuto a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione rilevatisi eccedenti la somma ammissibile a consuntivo o le somme non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o di adeguato riscontro probatorio documentato.

La sottoscrizione del presente Accordo da parte dei Soggetti beneficiari del contributo costituisce accettazione del contributo medesimo nonché delle rideterminazioni che saranno disposte dal Dirigente responsabile in attuazione del presente Accordo e delle Linee Guida.

Art.5 - Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo da parte di Regione avverrà secondo le seguenti modalità:

- la prima quota, pari al 30% (trentapercento) del contributo assegnato, sarà erogata a titolo di anticipazione dopo la comunicazione a Regione di avvenuta consegna lavori, corredata della relativa documentazione;
- la seconda quota, pari al 30% (trentapercento) del contributo assegnato, sarà erogata successivamente all'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale dei lavori appaltati ed all'avvenuta liquidazione di spese ammissibili pari almeno alla prima quota del contributo concesso;
- la terza quota, pari al 30% (trentapercento) del contributo assegnato, sarà erogata successivamente all'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 60% (sessantapercento) dell'importo contrattuale dei lavori appaltati ed all'avvenuta liquidazione di spese ammissibili pari almeno alle prime due quote del contributo concesso;
- l'erogazione del saldo avverrà al completamento delle procedure di collaudo e della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

In presenza di procedure di affidamento diverse, l'erogazione delle quote sopra indicate sarà riferita ai singoli contratti.

L'erogazione del saldo è riferita al complesso dei contratti stipulati e pertanto avverrà solo a seguito del collaudo dell'ultima attività costituente il progetto.

La richiesta di erogazione del contributo a Regione sarà presentata tramite il sistema informativo Siage utilizzando la relativa modulistica, secondo quanto specificato nelle Linee Guida.

La liquidazione delle quote sopra indicate da parte di Regione è disposta nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

Le Parti convengono sulla previsione della tempistica di spesa riportata nella seguente tabella:

	2017	2018	2019	2020	Totale
.....					
Totale					

I soggetti beneficiari si impegnano a conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, e comunque nei termini previsti dalla normativa comunitaria, la documentazione originale di spesa.

Art. 6 - Termini di realizzazione dei progetti

L'iter operativo per la realizzazione dell'intervento è indicato nel cronoprogramma di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

I soggetti beneficiari si impegnano in particolare al rispetto dei seguenti termini:

- trasmissione del progetto definitivo entro il
- trasmissione del progetto esecutivo entro il
- consegna lavori entro il
- ultimazione lavori entro il
- collaudo entro il

A seguito della trasmissione dei progetti definitivo ed esecutivo, Regione, nei successivi 60 giorni, verifica la coerenza dello stesso con il progetto di cui all'art. 1, dandone comunicazione ai Soggetti beneficiari.

Art. 7 - Varianti al progetto

Perizie modificative e integrative sono ammissibili nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

I Soggetti beneficiari forniscono comunicazione a Regione dell'avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso a contributo.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, le varianti non devono prevedere lavori relativi a tipologie di opere non ammissibili.

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 30 giugno 2016

A pena di decadenza del contributo, le varianti non devono determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento.

In nessun caso le varianti daranno luogo a un incremento del contributo finanziario assegnato a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 8 - Decadenza del contributo

Il contributo viene dichiarato decaduto dalla Regione, con decreto del Dirigente responsabile, qualora i soggetti beneficiari:

- comunichino la volontà di rinunciare al contributo finanziario;
- non rispettino le indicazioni, i vincoli e le scadenze contenuti nell'Avviso e nel presente Accordo;
- realizzino un intervento non conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quello ammesso a contributo, o che pregiudica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento;
- effettuino varianti (di cui al precedente art. 7) che determinano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento.

Costituiscono altresì motivi di decadenza del contributo:

- il verificarsi, nei cinque anni successivi al collaudo delle opere, modifiche dei requisiti soggettivi dei beneficiari tali per cui gli stessi non avrebbero potuto presentare domanda di contributo;
- il mancato rispetto delle tempistiche di spesa di cui all'art. 6 a meno di eventuali specifiche proroghe che potranno essere disposte in casi eccezionali dal Dirigente responsabile, solo a condizione che sia verificata la compatibilità con il programma di spesa complessivo e le tempistiche per la realizzazione. Allo scopo, il soggetto beneficiario trasmette, prima della scadenza dei termini, la richiesta di proroga corredata da motivazioni documentate e da cronoprogramma dettagliato ed aggiornato delle attività e della spesa;
- l'emergere, in sede di verifica, di irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato;
- la mancata realizzazione e rendicontazione, entro il 31 dicembre 2020, di almeno l'80% della spesa ammissibile.

Qualora siano già state erogate una o più quote del contributo, i soggetti beneficiari devono restituire le somme ricevute a titolo di contributo a fondo perduto, comprensive degli interessi legali maturati.

Resta fermo il potere di autotutela dell'Amministrazione regionale nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 9 - Responsabilità e rapporti con i terzi

I soggetti beneficiari esonerano e tengono indenne Regione da qualsiasi onere e/o responsabilità per danni a cose o persone che a qualsiasi titolo possano derivare nei confronti di terzi dall'attuazione delle attività previste dal presente Accordo.

Art. 10 - Validità dell'Accordo

La validità del presente Accordo è prevista a partire dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti in coerenza con la programmazione comunitaria.

Ultimazione lavori, apertura all'esercizio e collaudo non potranno comunque superare il termine del 31 dicembre 2020.

Art. 11 - Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente Accordo, e successivamente nel prosieguo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla sottoscrizione e successiva gestione della stessa, nonché per tutti i conseguenti necessari adempimenti di legge. I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

Art. 12 - Trattamento dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione, del Gestore del sistema informativo Siage e dei soggetti eventualmente incaricati dell'istruttoria delle istanze e rendicontazioni, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Accordo e nel rispetto dell'art. 13 della sopra citata legge. I dati acquisiti in esecuzione del presente Accordo verranno trattati con modalità prevalentemente informatica e in parte anche manualmente.

Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore di Lombardia Informatica S.p.A. con sede in Via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 13 - Contenzioso

Ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme contenute nel presente atto è demandata per la relativa definizione al Foro di Milano.

Art. 14 - Modalità di stipulazione

Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Allegato A - Quadro economico

Allegato B - Cronoprogramma

Milano, 2016

Regione Lombardia

.....

I Soggetti beneficiari

.....